

Pronta la circolare della Funzione pubblica che tiene conto del riordino delle p.a.

La Giustizia pesca in provincia

Mobilità ministeriale: priorità ai dipendenti degli enti

DI LUIGI OLIVERI

Priorità ai dipendenti provinciali per il bando di mobilità attivato dal Ministero della giustizia.

La bozza della circolare in elaborazione da parte della Funzione Pubblica contenente le linee guida per disciplinare le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a seguito del riordino delle province corregge il tiro dell'azione del Ministero di via Arenula, confermando l'impressione che il bando fosse, quanto meno, poco in linea con la legge 190/2014. La bozza di circolare "bacchetta" il Ministero della giustizia, disponendo che "Il bando di mobilità volontaria adottato dal Ministero della giustizia con provvedimento del 25 novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, è destinato a riassorbire il personale degli enti di area vasta e solo in via residuale, in assenza di domanda di mobilità da parte del predetto personale, a processi di mobilità di altro personale".

Si tratta, tuttavia, di una correzione solo parziale al problema: infatti, il bando resta aperto a tutto il personale provinciale, senza distinguere tra chi è addetto a funzioni da riordinare e, quindi, destinato al sovrannumero e chi resterà nelle funzioni fondamentali e, dunque, continuerà a rimanere negli organici provinciali.

Calcolo della spesa per i tagli della dotazione organica. Secondo la bozza di circolare le province e le città metropolitane dovranno predisporre elenchi con l'indicazione sia dei nominativi dei dipendenti destinati a restare negli organici, sia dichiarati in sovrannumero da trasferire in mobilità verso altre amministrazioni.

Per giungere alla determinazione dei dipendenti, occorre agire prima tagliando la spesa del personale nella misura prevista dalla legge 190/2014: il 50% del costo alla data dell'8 aprile 2014 per le province; il 30% per città metropolitane e province montane.

Sulla determinazione della spesa, però, la circolare resta indeterminata: suggerisce, infatti, di calcolare sia il trattamento fondamentale, sia quello accessorio. Ma senza indicare se il primo sia da calcolare ai costi della dotazione organica, cioè senza le posizioni di sviluppo; né se quello accessorio vada computato in base ad una media o al costo effettivo. Così sembrerebbe, laddove la circolare indica di riferirsi alla "spesa di personale fotografata" all'8 aprile 2014: il che introdurrebbe un deleterio criterio di cassa e non di competenza, estremamente penalizzante.

Coordinamento tra legge Delrio e legge di stabilità. Altro punto estremamente critico della bozza è il tentativo dell'impossibile coordinamento tra legge 56/2014 e legge 190/2014.

Si sostiene che "la legge 56/2014 mantiene la sua portata primaria e le disposizioni della legge 190/2014 si configurano come misure aggiuntive per favorire la ricollocazione del personale".

La bozza, dunque, suggerisce di considerare ancora vigente l'articolo 1, commi 92 e 96, lettera a), della legge 56/2014. Ma, si tratta di poco più di un pio desiderio. Le due disposizioni da ultimo citate, infatti, presuppongono che il trasferimento dei dipendenti delle province addetti alle funzioni non fondamentali avvenga con contestuale trasferimento all'ente di destinazione di tutte le risorse necessarie al loro funzionamento, ivi comprese quelle connesse al personale.

In sostanza, la legge Delrio prevede uno spostamento di risorse dalle province agli enti di destinazione delle funzioni fondamentali: dunque, dovrebbero essere le province a finanziare tali trasferimenti. Ciò, tuttavia, è reso impossibile dal prelievo forzoso a regime di 3 miliardi imposto dallo Stato alle province proprio dalla legge 190/2014. Effetto della quale è tutt'altro che agevolare la ricollocazione dei dipendenti provinciali: al contrario, la complica moltissimo, scindendola, oltre tutto,

dalla necessaria connessione con le funzioni.

Ruolo delle regioni. La circolare mostra falle rilevanti quando tenta di regolare la mobilità del personale soprannumerario verso le regioni.

Si pensa ad un primo sistema di trasferimento: le regioni, cioè riacquisirebbero le funzioni che a suo tempo avevano delegato (in realtà, conferito) alle province con connesso trasferimento di risorse finanziarie per coprire gli oneri del personale. In questo caso, secondo la bozza, il personale provinciale finirebbe per tornare alla regione "on relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti". Peccato che ciò risulti impossibile: nel solo periodo 2010-2014 le regioni hanno ridotto i trasferimenti alle province da 3,7 miliardi a 2,5 miliardi. La riduzione è molto più forte se si computa dal 2001, primo anno di attuazione piena del d.lgs 112/1990. Dunque, le regioni non hanno la capienza finanziaria per "riprendersi" il personale e le funzioni a suo tempo conferite.

Il secondo sistema è quello del trasferimento del personale provinciale alle regioni, le quali dovrebbero utilizzare le capacità assunzionali, cioè gli spazi finanziari derivanti dal turn over degli anni 2015-2014, potendo ampliare eventualmente la propria dotazione organica. Sarà sostanzialmente questa l'unica strada realmente perseguibile.

Altre amministrazioni. Laddove i comuni e le altre amministrazioni statali acquisiscano il personale in sovrannumero delle province, senza riconnetterlo all'acquisizione delle funzioni non fondamentali, non potranno ampliare la dotazione organica, ma solo "spendere" le risorse del turn-over.

La bozza precisa che il personale provinciale andrà ricollocato in via prioritaria verso regioni ed enti locali, e solo in via subordinata verso le amministrazioni statali, con privilegio per l'amministrazione della giustizia.

© Riproduzione riservata

